



*Progetto*

# **Legge federale sull'Assemblea federale**

## **(Legge sul Parlamento, LParl)**

### **(Procedura applicabile al programma di legislatura)**

#### **Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche  
del Consiglio nazionale del 24 maggio 2018<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 27 giugno 2018<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> sul Parlamento è modificata come segue:

*Art. 75 cpv. 4*

<sup>4</sup> I disegni di decreti federali sul programma di legislatura e sul piano finanziario non possono essere rinviati.

*Art. 146 cpv. 1, 2, 2<sup>bis</sup> e 5*

<sup>1</sup> All'inizio della legislatura, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale il suo programma di legislatura sotto forma di un decreto federale semplice affinché ne prenda atto.

<sup>2</sup> Il messaggio definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi del programma di legislatura del Consiglio federale e indica per ciascuno di essi i disegni di atti legislativi dell'Assemblea federale previsti dal Consiglio federale e altri provvedimenti necessari per conseguirli.

<sup>2bis</sup> Il messaggio indica i disegni di atti legislativi che sono già pendenti dinanzi all'Assemblea federale e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del programma di legislatura.

1 FF 2018 3563

2 FF 2018 3579

3 RS 171.10

<sup>5</sup> L'Assemblea federale può completare il decreto federale semplice con mandati di modifica del programma di legislatura.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

*Minoranza I (Pfister Gerhard, Campell, Glättli, Humbel, Moser, Romano, Streiff)*

*Non entrare in materia*

*Minoranza II (Schneeberger, Brunner, Campell, Jauslin, Piller Carrard)*

*Art. 74 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'entrata in materia è obbligatoria se si tratta di iniziative popolari, preventivi, rapporti di gestione, consuntivi, reclami sollevati contro trattati intercantonali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l'estero, conferimento della garanzia a costizioni cantonali e piano finanziario.

*Art. 75 cpv.4*

<sup>4</sup> Il disegno di decreto federale sul piano finanziario non può essere rinviato.

*Art. 94a, rubrica, cpv. 1 e 2 primo periodo*

Appianamento delle divergenze in materia di piano finanziario

<sup>1</sup> *Abrogato*

<sup>2</sup> Per il decreto federale sul piano finanziario la conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza. ...

*Art. 146*          Programma di legislatura

<sup>1</sup> All'inizio della legislatura, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sul suo programma di legislatura affinché ne prenda atto.

<sup>2</sup> Il rapporto definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi del programma di legislatura del Consiglio federale e indica per ciascuno di essi i disegni di atti legislativi dell'Assemblea federale previsti dal Consiglio federale e altri provvedimenti necessari per conseguirli.

<sup>2bis</sup> *Secondo la maggioranza*

<sup>3</sup> Nel rapporto sul programma di legislatura sono specificati gli indicatori che consentono di verificare il conseguimento degli obiettivi. Il rapporto contiene altresì un'analisi della situazione in base a tali indicatori. Fornisce inoltre un compendio di tutti i disegni di atti legislativi che il Consiglio federale prevede di sottoporre all'Assemblea federale nel corso della legislatura (programma legislativo).

<sup>4</sup> Nel rapporto è illustrato anche il piano finanziario di legislatura. Questo stabilisce il fabbisogno finanziario per la legislatura e mostra in che modo si prevede di coprirlo. Gli obiettivi e i provvedimenti del programma di legislatura e il piano finanziario di legislatura sono coordinati quanto a materia e durata.

<sup>5</sup> *Stralciare*

*Art. 147*

*Abrogato*

